

# Ordinanza relativa alla Commissione per la politica economica

172.327.9

del 9 dicembre 2005 (Stato 1° gennaio 2013)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 57 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 1997<sup>1</sup>  
sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione;

*ordina:*

## **Art. 1** Statuto

La Commissione per la politica economica (Commissione) è una commissione amministrativa permanente con funzione consultiva ai sensi dell'ordinanza del 3 giugno 1996<sup>2</sup> sulle commissioni.

## **Art. 2** Compiti

<sup>1</sup> La Commissione consiglia il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)<sup>3</sup> e la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) nelle questioni riguardanti una politica economica innovativa, improntata alla concorrenza e incentivante la creazione di posti di lavoro, nonché le relative condizioni quadro. In tale ambito le sono di riferimento le consuetudini svizzere, il contesto europeo e globale nonché uno sviluppo durevole.

<sup>2</sup> Essa prende posizione su problemi fondamentali concernenti il mercato del lavoro.

<sup>3</sup> Essa esprime il proprio parere su problemi essenziali di politica economica esterna.

## **Art. 3** Composizione e nomina della Commissione

<sup>1</sup> La Commissione si compone di un presidente e di altri 19 membri al massimo. Eventuali deroghe al numero dei membri devono essere giustificate. I membri sono nominati dal Consiglio federale su proposta del DEFR.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale designa il presidente, per il rimanente la Commissione si autocostituisce.

<sup>3</sup> Al momento della nomina dei membri della Commissione, il Consiglio federale fa in modo che vi siano equamente rappresentate le sfere economiche e scientifiche, le associazioni (compresi i sindacati), i cantoni e l'amministrazione federale.

## **RU 2006 1**

<sup>1</sup> RS **172.010**

<sup>2</sup> [RU **1996** 1651, **2000** 1157, **2008** 5949 n. II. RU **2009** 6137 n. II 1]. Vedi ora gli art. 8a e segg. dell'O del 25 nov. 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS **172.010.1**)

<sup>3</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512.1**), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>4</sup> La durata del mandato, la durata della funzione e l'età limite dei membri sono disciplinate dalle disposizioni dell'ordinanza del 3 giugno 1996<sup>4</sup> sulle commissioni.

**Art. 4** Metodo di lavoro e segretariato

<sup>1</sup> La Commissione è convocata dal presidente a seconda delle necessità, ma di norma due volte all'anno.

<sup>2</sup> Il segretariato è assunto dalla SECO.

**Art. 5** Riservatezza e informazione

<sup>1</sup> Le deliberazioni e i documenti presentati alla Commissione o allestiti dalla medesima, sono confidenziali.

<sup>2</sup> I membri della Commissione sottostanno alle prescrizioni in materia di segreto d'ufficio, previste per i dipendenti della Confederazione.

<sup>3</sup> L'obbligo di riservatezza s'impone anche dopo il ritiro dalla Commissione.

<sup>4</sup> Previa autorizzazione del DEFR, è possibile fornire informazioni sull'operato della Commissione.

**Art. 6** Indennità e conteggio spese

<sup>1</sup> Le indennità dei membri della Commissione sono calcolate in base alle disposizioni dell'ordinanza del 12 dicembre 1996<sup>5</sup> sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari.

<sup>2</sup> I costi della Commissione sono a carico del DEFR. Il DEFR stabilisce un limite annuale di spesa.

**Art. 7** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 gennaio 2006.

<sup>4</sup> [RU 1996 1651, 2000 1157, 2008 5949 n. II. RU 2009 6137 n. II 1]

<sup>5</sup> [RU 1997 167. RU 2009 6137 n. II 2]